


Pubblicato il 29/09/2022

N. 12394/2022 REG.PROV.COLL.  
N. 07811/2022 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Terza Bis)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 7811 del 2022, integrato da motivi aggiunti,  
proposto da

Emanuele Carluccio, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuliano Giannini,  
Giovanni Morelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Ministero dell'Istruzione, non costituito in giudizio;

***PER L'ANNULLAMENTO, NEI LIMITI DI INTERESSE***

- dell'Ordinanza Ministeriale del Ministero dell'Istruzione prot. n. 112 del 6/5/2022  
avente ad oggetto “Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di  
istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124  
e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”  
nella parte in cui all'articolo 15 (Disposizioni concernenti la valutazione dei titoli di  
servizio), comma 6, dispone che il servizio militare di leva, il servizio sostitutivo  
assimilato per legge al servizio militare di leva e il servizio civile sono interamente  
valutabili, purchè prestati in costanza di nomina;

-di ogni altro atto e/preordinato, connesso e consequenziale che produca l'effetto di non consentire la valutazione del servizio militare di leva prestato dopo il conseguimento del titolo di accesso alle graduatorie anziché in costanza di nomina, ivi compreso, ove occorra e in parte qua, l'art. 7 (Istanza di partecipazione) dell'OM cit.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Carluccio Emanuele il 15/9/2022:

PER L'ANNULLAMENTO, NEI LIMITI DI INTERESSE

- dell'Ordinanza Ministeriale del Ministero dell'Istruzione prot. n. 112 del 6/5/2022 avente ad oggetto “Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo” nella parte in cui all'articolo 15 (Disposizioni concernenti la valutazione dei titoli di servizio), comma 6, dispone che il servizio militare di leva, il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva e il servizio civile sono interamente valutabili, purchè prestati in costanza di nomina;

-di ogni altro atto e/preordinato, connesso e consequenziale che produca l'effetto di non consentire la valutazione del servizio militare di leva prestato dopo il conseguimento del titolo di accesso alle graduatorie anziché in costanza di nomina, ivi compreso, ove occorra e in parte qua, l'art. 7 (Istanza di partecipazione) dell'OM cit.;

NONCHE' ORA ANCHE PER L'ANNULLAMENTO, NEI LIMITI DI INTERESSE, PREVIA SOSPENSIONE E CONCESSIONE DI MISURE CAUTELARI EX ART. 55 CPA

- delle GPS di I Fascia della Classe di Concorso B003 e di II fascia della Classe di concorso B015, nonché delle derivate Graduatorie Incrociate di Scuola Seconda Superiore, formate dall'USR Puglia Ufficio VI AT Lecce, per gli aa.ss. 22/23 e 23/24, pubblicate con Decreto del predetto Ufficio prot. N. 13746 in data 1/8/2022,

così come rettificate con Decreti prot. n. 16359 del 25/8/2022 e prot. n. 16602 del 30/8/2022, nella parte in cui non vengono attribuiti ulteriori 2 punti per ogni mese di servizio militare di leva al ricorrente (max 12 punti ad anno scolastico);

- di ogni altro atto e/preordinato, connesso e consequenziale che produca l'effetto di non consentire la valutazione del servizio militare di leva prestato dopo il conseguimento del titolo di accesso, anziché in costanza di nomina, ivi compresi i relativi decreti di pubblicazione delle graduatorie.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 settembre 2022 il dott. Giovanni Caputi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto di dover disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti controinteressati inseriti nella graduatoria impugnata dall'odierno ricorrente, che dovrà essere effettuata da quest'ultimo mediante notificazione per pubblici proclami nei sensi e termini di quanto disposto da questa Sezione con l'ordinanza n. 836/2019.

Ritenuto che le esigenze cautelari del ricorrente siano tutelabili con la celere fissazione del merito, che determina il venire meno del periculum.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) dispone l'incombente istruttorio di cui in motivazione.

Fissa l'udienza di merito al 7 marzo 2023.

Spese al definitivo.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 settembre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Daniele Profili, Referendario

Giovanni Caputi, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Giovanni Caputi**

**IL PRESIDENTE**  
**Giuseppe Sapone**

**IL SEGRETARIO**

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso l'inserimento del numero di registro generale del giudizio innanzi al TAR Lazio Roma Sez. III Bis (Rgn.7811/22) con le modalità rese note sul sito medesimo.